



# PROVINCIA DI VICENZA

## SETTORE AMBIENTE

Servizio Giada/Aria/Rumore

Domic. fisc.: Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243 C.F. 00496080243

Uffici: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

Tel.n. 0444/908225 Fax n. 0444/908220

E-mail: [baldisseri.andrea@provincia.vicenza.it](mailto:baldisseri.andrea@provincia.vicenza.it)

N. Reg. 271 /ARIA

del 27 SET. 2011

Prot. n. 66298/AMB

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/06 e smi - art.269.8/281  
**DITTA:** Conceria San Biagio srl  
**COMUNE DI:** Zermeghedo - via Marconi, 4/2

Autorizzazione alla modifica sostanziale e prosecuzione

(Responsabile del procedimento: Andrea Baldisseri - tel.n. 0444/908225)

(Responsabile dell'istruttoria: Edoardo Tobaldo - tel.n. 0444/908227)



### Il Dirigente

**Visto** che con documentazione agli atti con prot.n.51143 del 19.07.2011 la ditta ha presentato una domanda di autorizzazione per il sito in oggetto, già autorizzata ai sensi del D.Lgs.152/06 con provvedimento n.65 del 04.03.09, intestato alla ditta Dover srl cui la ditta in oggetto è subentrata;

**Rilevato** che la ditta esercita attività di lavorazione pelli; la domanda riguarda la modifica del convogliamento di due cabine di spruzzatura, l'installazione di alcune operazioni meccaniche e 2 impianti termici da 1,4 MW ciascuno, alimentati a olio BTZ; per tali impianti, già rilevati ad Arpav, non si dovranno attivare le procedure di avvio di cui al D.Lgs.152/06;

**Rilevato** altresì che nel complesso l'attività viene svolta con le seguenti fasi:

- fase bagnato, con potenzialità di 4 tonnellate/giorno di pelli conciate (camino n.1);
- rifinitone, con 7 cabine di spruzzo (camini nn.2/4/6/8/10/12), ed una di campionatura;
- operazioni meccaniche (camino n.17) con 4 rasatrici, 2 spazzolatrici, 1 smerigliatrice;
- energia termica (camini nn.19/20);

**Considerato** che, entro i termici previsti, non è pervenuto alcun parere da parte del Comune di Zermeghedo;

**Visto** il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128;

**Richiamato** il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs 128/10;

**Vista** la LR 33/85 e smi;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli artt.19 (sulle competenze della Provincia) e 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza);

**Visto** il Decreto Presidenziale n. 4/2010, Prot. N.31270 del 30.04.2010, di conferimento degli incarichi dirigenziali.

### Autorizza

La ditta Conceria San Biagio srl a quanto oggetto di richiesta e richiamato in premessa.



**L'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA E' SUBORDINATA AL RISPETTO DEI SEGUENTI LIMITI E PRESCRIZIONI, CON RIFERIMENTO AL D.LGS. 152/06:**



<i>Camini</i>	<i>Parametro</i>	<i>Limiti</i>
2/4/6/8/10/12	<i>Polveri</i>	<i>3 mg/Nmc</i>
1	<i>Idrogeno solforato</i>	<i>50 g/h</i>
17	<i>Polveri</i>	<i>20 mg/Nmc</i>
19/20	<i>Ossidi di azoto</i>	<i>350 mg/Nmc</i>

1. L'impresa deve comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'Arpav, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio della fase di concia. Il termine per la messa a regime dell'impianto coincide con la messa in esercizio dello stesso.
2. L'impresa deve effettuare un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata degli impianti di cui al camino n.1, ed entro 30 giorni per gli impianti di cui al camino n.17, trasmettendone gli esiti a questa Amministrazione entro i successivi 45 giorni.
3. Gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale, triennale per il camino n.17, con riferimento alle ultime analisi effettuate. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.
4. L'impresa deve effettuare il primo controllo di cui al punto 2), dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, al dipartimento provinciale dell'Arpav, della data in cui intende effettuare i prelievi.
5. Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico [www.ippc.arpa.veneto.it](http://www.ippc.arpa.veneto.it). Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprime in merito.
6. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
7. La sezione di campionamento dovrà essere rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06 e smi; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita in alternativa, la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato di dimensioni unificate, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato.
8. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'Arpav entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
9. La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento, secondo un apposito piano da presentarsi contestualmente al primo controllo analitico e che in assenza di diverse indicazioni sarà obbligatorio seguire. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e smi.
10. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'Arpav entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

11. La portata autorizzata si considera quella dichiarata nella documentazione presentata, con un range di variabilità di  $\pm 20\%$ . A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art.271 comma 13.
12. Le quote dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
13. La ditta dovrà istituire un apposito registro in cui annotare/compilare, con frequenza di registrazione almeno mensile, i seguenti dati:
  - il carico dei diversi acquisti di solventi e consumi di prodotti destinati alla fase di rifinitura, compresi quelli per i lavaggi delle relative attrezzature;
  - lo scarico al momento dell'utilizzo dei suddetti prodotti;
  - i dati quantitativi delle pelli rifinite suddivisi per articolistica;Tale registro dovrà riportare, al termine di ogni anno, i prodotti in giacenza in magazzino, con relativo contenuto di solvente.
14. In relazione alla gestione dei solventi nel complesso dell'attività produttiva e per la fase di rifinitura la ditta dovrà inoltre:
  - utilizzare un quantitativo di solventi non superiore a 31.000 Kg/anno;
  - rispettare un fattore di emissione di 75 gSOV/mq di pelle rifinita;
  - con riferimento all'allegato 1 alla parte V del D.Lgs.152/06, è vietato l'uso delle sostanze di cui alle tabelle A1/A2 ed ai solventi della tabella D classi I/II;
  - per le cabine di spruzzo mantenere installati ed efficienti gli appositi contaore totalizzatori;
  - inviare alla Provincia, entro il mese di febbraio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, il Piano gestione solventi di cui all'allegato III alla parte V del D.Lgs 152/06 dando altresì evidenza: del rispetto del limite in fattore di emissione, dei dati relativi alle pelli rifinite nello stabilimento e relativa articolistica, dei consumi di prodotti, ivi compresi quelli per i lavaggi delle attrezzature, e delle giacenze di magazzino, ricavati anche attraverso i dati risultanti dal registro di cui al punto precedente.
15. Per l'impianto di abbattimento della fase di lavorazione ad umido la ditta è impegnata a:
  - mantenere il pH della soluzione di abbattimento a valori non inferiori a 12;
  - mantenere per gli impianti in questione uno strumento automatico di controllo e reintegro/sostituzione della soluzione di abbattimento dotato di sistema di allarme acustico-visivo;
  - provvedere alla sostituzione periodica della soluzione di abbattimento con le seguenti modalità:
    - a) almeno una volta al mese o in corrispondenza di fermate prolungate;
    - b) in base ad esigenze determinate dal ciclo produttivo;
    - c) secondo le specifiche indicazioni da parte del costruttore dell'impianto, idonee a mantenere le condizioni di abbattimento.

*La presente autorizzazione ai sensi del comma 7 dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e smi ha una durata di 15 anni e la richiesta di rinnovo deve essere presentata nei termini previsti dallo stesso comma.*

### **Avverte che**



La presente autorizzazione è valida unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e smi, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo.

Quanto autorizzato è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni ed altro di competenza di altri Enti. Rimane nella responsabilità della ditta acquisire gli stessi.

Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace

dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.

Per quanto non disposto con il presente provvedimento, che sostituisce il precedente n.65 del 04.03.09, la ditta deve seguire quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06 e smi.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta, al Comune di Zermeghedo ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpav.

Il Dirigente del Settore Ambiente  
dott. Angelo Macchia

